



REGOLAMENTO PER IL FINANZIAMENTO
DELLE ATTIVITA' IN FAVORE DEGLI
STUDENTI EX LEGE
N. 390/91
POLITECNICO DI BARI

Decreto emanazione	D.R. 74 DEL 03/04/1998
Decreto aggiornamento	D.R. n. 63 del 17/02/1999
Decreto aggiornamento	D.R. n. 364 del 10/09/1999
Decreto aggiornamento	D.R. n. 15 del 13/01/2003
Decreto aggiornamento	D.R. n. 166 del 15/04/2011
Decreto ultimo aggiornamento	D.R. n.92 del 15/03/2012

Nuovo
Regolamento per il finanziamento delle attività in favore degli studenti legge
390/91

Art.1 - Premessa

1. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari per l'attuazione del diritto allo studio, come riconosciuto all'art. 4 del proprio Statuto, e promuove e sostiene le iniziative formative e autogestite dagli studenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, di cui all'art. 9 dello Statuto.
2. Il presente Regolamento definisce le procedure per il finanziamento delle attività in favore degli studenti previste agli artt. 3, 12, 13 e 17 della Legge n. 390 del 2 dicembre 1991 "Norme sul diritto agli studi universitari", in conformità all'art. 5 della Legge n. 537 del 24 dicembre 1993 "Interventi correttivi di finanza pubblica".
3. I fondi, da qualunque parte rivenienti destinati all'attuazione dei servizi di cui al comma precedente, saranno determinati anno per anno dal consiglio di amministrazione in sede di bilancio di previsione; essi non potranno, comunque, variare +/-20% dello speso relativo all'anno precedente.
4. Entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio preventivo di ciascun anno è cura della Amministrazione del Politecnico provvedere a dare ampia pubblicità delle disponibilità per il finanziamento dei servizi agli studenti ex lege 390/91 e dei termini di scadenza per la presentazione delle richieste.

Art. 2 - Ripartizione dei fondi

1. I fondi, di cui al comma 3 dell'articolo precedente, decurtati della quota da assegnare al Centro Universitario Sportivo, fissata in € 7,75 per studente sono così ripartiti:
 - a) 2% per attività culturali, ricreative e sportive autogestite dagli studenti,
 - b) 15% per viaggi di istruzione degli studenti,
 - c) 37% per borse di studio art. 17 Legge 390/91 e borse di studio per laureandi,
 - d) 22% per il potenziamento delle Biblioteche, dei Centri Stampa e di ogni altra attività destinata esclusivamente al servizio degli studenti,
 - e) 24% per le attività a tempo parziale,
2. Il Consiglio di Amministrazione, annualmente, può modificare la ripartizione di cui al comma precedente.
3. E' istituita una Commissione di Politecnico "Fondi Legge 390/91", nominata dal Consiglio di Amministrazione, composta da cinque membri tra cui i due rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione, con il compito di esaminare le pratiche riguardanti l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 1, valutandone il valore culturale, il servizio reso agli studenti, la congruità del finanziamento richiesto e, in rispondenza a quanto precisato negli articoli successivi, di proporre al Rettore ai fini del finanziamento le iniziative più meritevoli con le opportune priorità. Il Rettore ne verifica la legittimità entro 10 giorni, trasmettendo gli atti per conoscenza al Consiglio di Amministrazione nella seduta successiva.
4. Le riunioni della Commissione "Fondi Legge 390/91" sono valide in presenza di almeno la metà, arrotondata per eccesso, dei componenti la Commissione stessa.

Art.3 - Attività autogestite dagli studenti

1. Possono presentare richiesta di finanziamento per attività culturali, ricreative e sportive, autogestite dagli studenti, i seguenti soggetti:
 - a) associazioni o cooperative studentesche che abbiano, fra i propri associati, almeno un rappresentante in consiglio di Facoltà,
 - b) altre associazioni o cooperative studentesche universitarie che abbiano come associati almeno venti studenti regolarmente iscritti al Politecnico,
 - c) gruppi di studenti universitari composti da almeno venti studenti regolarmente iscritti al Politecnico per l'Anno Accademico corrente, la cui richiesta, sottoscritta da tutti i componenti del gruppo, individui chiaramente un responsabile.
Le associazioni e le cooperative di cui alla lett. b) devono certificare l'appartenenza alla stessa, di almeno venti studenti regolarmente iscritti al Politecnico.
I gruppi di cui alla lettera c) devono allegare alla richiesta di finanziamento copia di un documento di identità per ogni componente del gruppo.
2. Possono essere presentate richieste di finanziamento per attività culturali, ricreative e sportive, autogestite dagli studenti, per le quali siano garantite, con apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate della associazione e/o cooperativa:
 - a) la assoluta mancanza di fine di lucro,
 - b) la partecipazione prioritaria riservata agli studenti del Politecnico di Bari,
 - c) la possibilità di partecipazione di ciascuno studente del Politecnico di Bari;
 - d) la ricaduta dei benefici economici esclusivamente in favore degli studenti del Politecnico.
3. Qualunque richiesta di finanziamento pervenga, essa sarà presa in esame solo se corredata dal piano di spesa, adeguatamente giustificato, corredato di preventivi di spesa come previsto dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
4. Le richieste devono essere presentate al Rettore entro il 15 marzo di ogni anno. La Commissione "Fondi Legge 390/91" esamina in via preliminare le richieste pervenute, per individuarne la ammissibilità in base ai criteri di cui ai commi precedenti.
Le richieste riconosciute ammissibili sono valutate dal Consiglio degli Studenti che, a norma del comma 2 lettera d) dell'art. 20 dello Statuto, decide in base alle regole generali, proposte dallo stesso Consiglio degli Studenti e approvate dal Consiglio di Amministrazione, sull'attuazione delle iniziative e sull'assegnazione delle risorse destinate alle stesse.
La gestione amministrativa e contabile delle attività, così individuate, è di competenza dell'Amministrazione Centrale del Politecnico.
5. Se dopo la delibera su tali richieste pervenute entro il 15 marzo, il capitolo di spesa è ancora capiente, possono essere presentate ulteriori richieste entro il 15 ottobre dello stesso anno che sono esaminate secondo le procedure sopra indicate.
6. Ogni attività approvata non può avere una durata superiore ai 18 mesi.
7. Ove l'attività riguardi un viaggio, si applicano i limiti di cui al comma **4** dell'articolo successivo ed il finanziamento è riservato esclusivamente agli studenti del Politecnico di Bari.
8. Al fine di conseguire gli scopi prefissati, i soggetti beneficiari possono usufruire, ove autorizzati, degli spazi esistenti all'interno delle strutture universitarie.

Art.4 - Viaggi di istruzione degli studenti

1. Nell'ambito di ogni corso di insegnamento delle Facoltà del Politecnico, il docente responsabile del corso può proporre dei viaggi di istruzione degli studenti, accompagnati da almeno un docente, per visitare impianti, opere, mostre, fiere o per partecipare a conferenze di particolare rilevanza ai fini dell'attività didattica svolta nel corso stesso. A tali viaggi possono partecipare gli studenti regolarmente iscritti al Politecnico di Bari.
2. I docenti, che intendano inserire nell'attività didattica del proprio corso di insegnamento una visita di istruzione, dovranno presentare, entro venti giorni precedenti alla data prevista per la partenza, domanda al Rettore specificando la tipologia del viaggio, la data e la durata presunta di effettuazione, il presumibile numero dei partecipanti e docenti accompagnatori, ed un preventivo di massima relativo ai costi da sostenere per ogni partecipante.
3. Il docente responsabile di un corso di insegnamento può altresì chiedere un contributo per viaggi di istruzione di singoli studenti impegnati nella esecuzione di tesi di laurea – di cui egli è relatore – che richiedano un soggiorno di uno o più giorni in altre località in Italia o all'estero, con le stesse modalità previste dall'art. 4 comma 4. La richiesta opportunamente documentata sarà valutata dalla Commissione "Fondi Legge 390/91" nella prima riunione utile successiva alla data di presentazione della stessa.
4. Il Politecnico contribuisce alle spese sostenute dagli studenti in base alla tipologia del viaggio come di seguito indicato:
 - a) per visite con partenza e rientro nella stessa giornata: spese documentate fino ad un massimo di € 75 a partecipante, ovvero il costo del noleggio del mezzo di trasporto;
 - b) per visite in Italia di durata di più giorni: spese documentate fino ad un massimo di € 130 a partecipante;
 - c) per visite all'estero: spese documentate fino ad un massimo di € 200 a partecipante.
Si intendono per 'spese documentate': le spese per il mezzo di trasporto, le spese di ingresso o di partecipazione alle manifestazioni e il 70% delle spese di alloggio.
5. Entro il termine di 15 giorni precedenti alla data prevista per la partenza il docente interessato deve confermare all'Amministrazione l'effettuazione del viaggio fornendo l'elenco definitivo dei partecipanti ed un preventivo di spesa. Ove entro i termini di cui sopra non pervenisse la documentazione richiesta, il docente è considerato rinunciataro ed i fondi resisi disponibili sono messi nuovamente a disposizione per altri viaggi.
6. I docenti che accompagnano gli studenti nella effettuazione dei viaggi di istruzione hanno diritto al rimborso delle spese sostenute considerando come limiti di spesa quelli relativi all'art. 4 comma 4 moltiplicati per due. La spesa graverà sui fondi destinati all'attuazione dei servizi resi agli studenti, regolamentati dal presente atto. E' consentito, al massimo, un docente accompagnatore per ogni gruppo di 20 studenti, o eventuali frazioni inferiori; verrà preso il relativo impegno di spesa all'atto della proposta del contributo.

Art.5 - Borse di studio

1. I fondi, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2, sono destinati a borse di studio per l'incentivazione all'immatricolazione ai sensi dell'art. 17 della Legge 390/91 e a borse di studio per studenti laureandi per lo svolgimento del lavoro di tesi.

2. Il Senato Accademico delibera, annualmente, la ripartizione della somma, di cui al comma precedente, tra le borse di studio per l'incentivazione e quelle per studenti laureandi, definendone il numero e l'importo; entro il 30 giugno approva i bandi relativi disciplinandone le forme e i tempi di pubblicità, nel rispetto delle norme vigenti.

Art.6 - Potenziamento delle Biblioteche, dei Centri stampa e di ogni altra attività destinata esclusivamente al servizio degli studenti.

1. I fondi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 sono destinati al potenziamento delle Biblioteche, dei Centri Stampa e di ogni altra attività destinata esclusivamente al servizio degli studenti.
A titolo esclusivamente esemplificativo, tali fondi possono essere utilizzati:
 - a) per l'acquisto di testi tradizionali e multimediali ed attrezzature atte alla consultazione;
 - b) per l'incentivazione al prolungamento di apertura nelle ore pomeridiane e serali;
 - c) per il potenziamento di attività di orientamento e informazione.
2. La Commissione "Fondi Legge 390/91" propone l'utilizzo di tali fondi sulla base di progetti presentati dai Consigli di Facoltà, dai Consigli di Dipartimento, dal Consiglio Scientifico di Biblioteca e dal Rettore, sentito il Consiglio degli Studenti e su progetti presentati dal Consiglio degli Studenti stesso.

Art.7 - Attività a tempo parziale

1. I fondi, di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 2, sono destinati al finanziamento delle attività a tempo parziale di studenti a supporto di attività connesse ai servizi resi dalle varie strutture universitarie, ai sensi dell'art.13 della Legge 390/91.
2. Annualmente il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso orario ed il numero massimo di ore per ciascuno studente.
3. Apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, detta norme sulle tipologie dei servizi, sui requisiti di partecipazione, sulle modalità di presentazione della domanda e sui criteri di determinazione della graduatoria e sul conferimento e lo svolgimento degli incarichi, nel rispetto delle norme vigenti.
4. Entro il 30 settembre di ogni anno è pubblicato il bando per il reclutamento degli studenti interessati alle attività a tempo parziale a cui deve essere data la massima pubblicità.
5. Le richieste delle singole strutture per attingere alla graduatoria, anche utilizzando fondi di propria pertinenza, devono essere presentate entro il 30 ottobre. Entro il successivo 15 dicembre la Commissione "Fondi Legge 390/91" individua le richieste che possono essere accolte definendone le priorità.
Se dopo tale data il capitolo risulterà ancora capiente, la Commissione può soddisfare le richieste di volta in volta giunte.